

**R.D. 1368 del 1941**  
**Titolo III - Del processo di cognizione**

**Art. 94 Istanza di esibizione.**

L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.